

Il registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modello 37) è previsto dall'art. 267 comma 5 del codice di procedura penale. "In esso sono annotati, secondo un ordine, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

di Tommaso De Giovanni

IL REGISTRO DELLE INTERCETTAZIONI: EVOLUZIONE STORICA E I RITARDI DELL'INFORMATIZZAZIONE

Tommaso DE GIOVANNI è Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, esercita principalmente le proprie mansioni nel settore delle intercettazioni (Ufficio C.I.T.) ed è il responsabile della Segreteria del Procuratore Aggiunto.



1. Introduzione

Il modello 37 è il registro dove vengono annotate tutte le operazioni di intercettazione. È utilizzato in tutti gli uffici di Procura della Repubblica, nelle Procure Generali, nonché nelle Procure presso i Tribunali per i Minorenni.

Il registro riservato nasce nel 1974 a distanza di quasi sessant'anni dai primi accenni legislativi in materia di intercettazioni introdotti con il codice di procedura penale del 1913. Questo ritardo si attribuisce principalmente al fatto che fino alle modifiche del codice di procedura penale del 1930 le intercettazioni erano gestite quasi esclusivamente dalla Polizia Giudiziaria che annotava le operazioni in manoscritti senza che ci fosse un vero ordine cronologico delle stesse.

Prima di addentrarci nell'argomento è importante comprendere la genesi delle intercettazioni nonché la storia legislativa delle stesse.

2. Piccola genesi delle intercettazioni

Fin dai tempi remoti, da quando esiste la comunicazione, vi è sempre stata la corsa ai vari sistemi leciti ed illeciti per intercettarla. L'importante, come accade oggi d'altronde, era operare all'insaputa di chi produceva la comunicazione e che la stessa non venisse interrotta.



Figura 1 - Aurio Carletti, organizzazione del servizio I.T. durante la grande guerra ("Telegrafi e telefoni", 1921 anno II, n. 1)

Le prime documentazioni relative alle intercettazioni si hanno a fine 800 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. In Italia, dove il servizio telefonico nacque nell'aprile del 1881, la prima intercettazione documentata si ebbe nel 1903. Casualmente un centralinista intercettò una telefonata di uno dei Ministri del Governo Giolitti che riferiva al suo interlocutore dell'imminente uscita di un decreto ministeriale di carattere finanziario che avrebbe fatto oscillare i titoli azionari suggerendo l'acquisto degli stessi. Il centralinista, vista l'importanza della telefonata, si appuntò tutti gli estremi redigendo un proprio verbale che fu sottoposto al Capo di Gabinetto del Primo Ministro, il quale posticipò l'uscita del decreto.

L'evento provocò la costituzione di un reparto all'interno della Polizia di Stato chiamato "Servizio di Intercettazione" che, inizialmente, sarebbe servito a sorvegliare personalità politiche dell'epoca. Con l'avvento della grande guerra del 1914, dove alcune tecnologie legate alla comunicazione svolsero un ruolo di grande importanza, si ebbe il vero sviluppo delle intercettazioni. In tutti gli eserciti, compreso ovviamente quello italiano, furono impiegati ingegneri capaci di realizzare strumentazioni tecniche capaci di intercettare ed evitare di conseguenza le intercettazioni nemiche.

Presso ogni Comando delle varie armate fu istituito il Servizio I.T. (Intercettazioni Telefoniche), un vero e proprio C.I.T dell'epoca, composto da numerosi soldati nel ruolo di elettricisti, guardafili, capi centri, capi stazione e interpreti, che erano sottoposti a continui corsi di formazione.

L'importanza delle intercettazioni telefoniche durante la prima guerra mondiale venne testimoniata da un ufficiale della seconda armata Aurio Carletti che a fine conflitto, relazionò in modo molto dettagliato all'Associazione Elettrotecnica Italiana come fosse organizzato il Servizio I.T. e come tecnicamente avvenisse un'intercettazione telefonica.

Nel 1921 l'ufficiale pubblicò un importantissimo articolo sulla rivista tecnica "Telegrafi e Telefoni" (forse fu il primo documento a svelare i segreti e le tecniche di intercettazione, servizio all'epoca ai più sconosciuti). Anche nel successivo periodo del regime fascista, Mussolini mise in atto uno scenario già proposto dal Governo Giolitti ordinando al Servizio d'Intercettazione di mettere sotto controllo i telefoni di politici di opposizione, militari, giornalisti, avvocati e diplomatici stranieri con assoluta assenza di principi garantisti, utilizzandolo come strumento di regime.

Nel 1924, a seguito del delitto Matteotti, furono sottoposti ad intercettazione i telefoni dei principali organi di stampa al fine di avere un controllo capillare delle informazioni. All'epoca le intercettazioni venivano stenografate e numerate in appositi blocchetti con l'indicazione degli interlocutori e il contenuto sommario delle conversazioni.

Anche Papa Pio XI, che fondò la radio Vaticana avvalendosi della collaborazione di Guglielmo Marconi, fu oculato all'utilizzo della comunicazione telefonica. Uno dei passaggi del discorso preparato nel 1939 per la ricorrenza dei dieci anni dei Patti Lateranensi (che purtroppo non fece in tempo a diffondere per la prematura morte avvenuta il 10 febbraio 1939) recitava "vi diciamo e raccomandiamo istantemente: non affidate mai al telefono ciò che vi preme che non si sappia. Voi credete che la vostra parola vada senz'altro al lontano corrispondente, e invece essa, a un certo punto, viene avvertita e intercettata".

Durante la seconda guerra mondiale gli eserciti utilizzavano due metodi per comunicare a distanza: il telefono e la radio. Per evitare di essere intercettati furono ideati i primi sistemi di cifratura. La macchina "Enigma", nata già nel 1918 per eludere gli spionaggi industriali, criptava le comunicazioni per sottrarsi alle intercettazioni nemiche.

A distanza di poco più quindici anni dalla fine della guerra, sempre per scopi di difesa e controspionaggio tra Stati Uniti ed Unione Sovietica nasceva "internet" che, più di qualsiasi altro sistema, cambiò il modo di comunicare e di produrre l'informazione.

Anche la telefonia si evolse; nel 1973 vi fu la comparsa del telefono cellulare, nel tempo capace di collegare in mobilità chiunque e in qualsiasi posto nel mondo. Ovviamente con l'avvento dei nuovi sistemi di comunicazione e delle reti informatiche anche il modo di intercettare cambiò radicalmente.

Oggi il captatore informatico, molto dibattuto con sentenze di cassazione e nuove proposte legislative, è un vero e proprio agente intrusore (virus informatico) capace di penetrare in modo molto invadente "perquisendo" i PC e gli smartphone inoculati.

3. Le intercettazioni nei codici di procedura penale

In Italia, dalla nascita del Regno che fu ufficializzato il 17 marzo 1861, si sono succeduti ben quattro codici di procedura penale.

1865

Nel 1865 ci fu una vera e propria involuzione giuridica che portò all'emanazione di ben sei codici che andarono a sostituire le vecchie normative dei tanti staterelli presenti prima dell'unificazione. La legge n. 2215 del 2 aprile 1865 autorizzava il Governo del Re a pubblicare il codice di procedura penale nonchè le disposizioni transitorie necessarie per la completa attuazione dello stesso. Il primo c.p.p., diviso in tre libri, era formato da 857 articoli. Il libro I dell'istruzione preparatoria, il libro II del Giudizio, il libro III di alcune procedure particolari e di alcune disposizioni regolamentari. Al suo interno, visto il periodo e per ovvie ragioni tecnologiche non vi è traccia legislativa delle intercettazioni. Il codice, pubblicato il 30 novembre 1865 dal Re Vittorio Emanuele II e dall'allora Guardasigilli Cortese, entrò in vigore l'1 gennaio 1866.

1913

A distanza di quarantasette anni dal primo c.p.p. si avvertì l'esigenza di creare un nuovo modello di codificazione e così - con la legge n. 598 del 20 giugno 1912, con proroga contenuta nella legge n. 1349 del 29 dicembre 1912 - il governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo codice di procedura penale. Con Regio Decreto n. 127 del 27 febbraio 1913 fu approvato il testo definitivo che fu pubblicato in pari data nella GU n. 48. Il secondo c.p.p., diviso in quattro libri, era formato da 653 articoli. Il libro I disposizioni generali, il libro II istruzione, il libro III giudizio, il libro IV esecuzione e alcuni procedimenti speciali.

Nel codice di procedura penale del 1913 vi è il primo cenno legislativo alle intercettazioni con riferimento limitatamente a quelle telefoniche. In particolare gli artt. 170 e 238 c.p.p. disciplinavano le intercettazioni di comunicazioni a distanza tra privati, non menzionando assolutamente quelle "inter praesentes". L'utilizzo di tale istituto a quei tempi era molto raro, motivato anche dalla quasi nulla conoscenza di strumenti tecnici poco efficaci allo scopo probatorio. Si ricorda, inoltre, che siamo quasi all'inizio di un regime fascista molto repressivo e non incline alle regole giudiziarie, men che meno al diritto alla riservatezza.

Il c.p.p. del 1913 restò in vigore per soli diciassette anni.

1930

Nel 1925, in pieno regime fascista, l'allora Guardasigilli Alfredo Rocco presentò un disegno di legge per modificare la legislazione penale vigente. Domenica 19 ottobre 1930 con Regio Decreto n. 1399 veniva promulgato il terzo codice di procedura penale, diviso in cinque libri (disposizioni generali; istruzione; giudizio; esecuzione; rapporti giurisdizionali con autorità straniere) e formato da 404 articoli. Anche nel codice Rocco le intercettazioni, inizialmente disciplinate solamente dagli artt. 226 e 339, venivano realizzate in totale assenza di principi garantisti e conservavano un fortissimo potere da parte della Polizia Giudiziaria e del Giudice, ripro-



Figura 2 - Progetto del c.p.p. del 1913 (agli artt. 170 e 238 i primi cenni legislativi sulle intercettazioni)

ponendo in pratica la disciplina del vecchio codice. L'art. 226 cpp comma 3 recitava " gli ufficiali di polizia giudiziaria, per fini del loro servizio, possono accedere agli uffici o agli impianti di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni prenderne cognizioni o assumere altre informazioni". L'art. 339 cpp recitava "il giudice può accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio e trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni, assumere cognizione. Può anche delegare un ufficiale di polizia giudiziaria".

La normativa infatti prevedeva che le intercettazioni venissero effettuate direttamente presso gli impianti telefonici di pubblico servizio per mezzo di registratori collocati presso l'operatore telefonico sotto l'osservazione della Polizia Giudiziaria.

Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente nella promulgazione della **Costituzione della Repubblica Italiana**, fra i principi fondamentali l'art. 15 recita "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge"

Otto anni dopo l'emanazione della Costituzione, la **legge n. 517 del 18 giugno 1955** apportava le prime modifiche alla legislazione delle intercettazioni. Fu inserito un quarto comma all'art. 226 che vincolava l'A.G. a motivare tutte le operazioni di intercettazione, però senza specifica dei reati che rendevano possibile il ricorso alle stesse: **art. 226 comma 4°** "Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato" (**art. 226 comma 4°**).

A distanza di quarantaquattro anni dall'entrata in vigore del codice Rocco, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 34 del 6/4/1973) per violazioni di diritti costituzionali tutelati dalla Costituzione, il legislatore con la **legge n. 98 del 8 aprile 1974** nel disciplinare la "Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni" apportava una vera rivoluzione sulla materia modificando e introducendo nuovi articoli.

L'art. 339 fu completamente sostituito (Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione): "Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, può disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater. Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria. Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater".

Fu introdotto il limite normativo con la specifica materia dei reati per i quali era possibile effettuare l'intercettazione:

- **"Art. 226-bis.** - (Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni). – Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati: 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione; 2) reati concernenti gli stupefacenti; 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive; 4) reati di contrabbando; 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale. Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività".
- **"Art. 226-ter.** - (Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - "L'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, ..omissis"

Altra importante modifica apportata dalla Legge n. 98 fu quella di registrare le operazioni di intercettazione presso gli Uffici di Procura.

- **Art. 226-quater.** - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni) - "Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la Procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio ...omissis.

Dopo un silenzio assoluto ci fu anche il primissimo cenno legislativo sulla possibilità di ricercare la prova a mezzo di intercettazione ambientale.

- **Art. 226-quinquies.** - (Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite) - "A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale".

L'art. 615-bis del codice penale, tutt'ora vigente, regola infatti le interferenze illecite sulla vita privata che si realizzano appunto quando sono sottoposte ad intercettazione di conversazioni private comprese quelle tra presenti (*inter praesentes*) a mezzo di indebita intrusione nel domicilio. Ma è solamente un accenno, non una vera e propria disposizione di legge, che porterà a non poche incertezze all'interno dei processi. Solamente con l'introduzione del vigente c.p.p. il legislatore disciplinerà in modo chiaro le intercettazioni ambientali. A seguito di eventi criminosi di natura terroristica il D.L. n. 59 del 21 marzo 1978 apportò ulteriori modifiche agli articoli sopra citati.

1989

Nel febbraio del 1987 iniziò l'iter legislativo che il 22 settembre 1988 (DPR n. 447) portò alla promulgazione del nuovo ed attuale codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989. Esso è diviso in undici libri ed è formato da 746 articoli. Il titolo III del terzo

libro è interamente dedicato ai mezzi di ricerca della prova.

L'intero capo IV (dall'art. 266 all'art. 271) disciplina l'istituto delle "intercettazioni di conversazioni o comunicazioni". Importante novità rispetto ai precedenti codici di procedura penale è la regolamentazione delle captazioni tra presenti: **Art. 266 comma 2** "Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti". Le intercettazioni ambientali possono essere effettuate nei luoghi di privata dimora solamente quando vi è il sospetto che si stia svolgendo l'attività criminosa.

Altra importante novità del nuovo c.p.p. modellato su carattere accusatorio è che le intercettazioni non sono più un mezzo di prova come nei precedenti codici ma **un mezzo di ricerca della prova**.

A differenza del vecchio codice, infatti, dove l'intercettazione era pressoché un "atto della Polizia Giudiziaria" nel nuovo c.p.p è un atto di indagine del pubblico ministero che viene attuato previa autorizzazione o convalida del G.I.P. che si pone come garanzia nella fase delle indagini preliminari.

A distanza di appena tre anni dall'introduzione del nuovo c.p.p, in clima di emergenza nei confronti della criminalità organizzata, la disciplina delle intercettazioni subisce svariate modifiche inizialmente con il D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 convertito in L. 203 del 1991 e in seguito con la L. n. 356 del 7 agosto 1992.

Le sopraindicate modifiche legislative hanno portato, qualora si proceda per fattispecie criminose di cui all'51 comma 3-bis c.p.p., all'allungamento dei termini delle operazioni di intercettazione, nonché, nel caso delle intercettazioni *inter praesentes* a non essere vincolati al sospetto dello svolgimento dell'attività criminosa.

Vista la necessità di adeguare la legislazione alle nuove forme di comunicazione realizzate attraverso sistemi informatici, la legge n. 547 del 23 dicembre 1993 ha introdotto un nuovo articolo nel c.p.p: **art. 266 bis** : (intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche) " nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".

4. Il registro intercettazioni nel codice "Rocco"

Nell'originario Codice di Procedura Penale "Rocco" promulgato nel 1930, negli artt. 226 e 339 non vi era menzione sulla tenuta del registro delle intercettazioni. Allo scopo venivano utilizzati appositi blocchetti dove si annotavano gli estremi dell'intercettazione.

La sopra menzionata **legge n. 98 dell'8 aprile 1974** sulla "tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni" nell'apportare notevolissimi cambiamenti alla disciplina delle intercettazioni, istituiva ufficialmente la tenuta del registro riservato delle intercettazioni.

- **Art. 226-ter. c.p.p.-** ".....omssis. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica o del Giudice Istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro".

La denominazione ufficiale del registro era la seguente:

REGISTRO RISERVATO
dei decreti e delle ordinanze che dispongono
le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni
telefoniche o telegrafiche

(art. 226/ter comma 4° C.P.P., aggiunto con l'art. 5 legge 8-4-1974 n. 98)



Figura 3 - Il primo registro riservato del 1974
(Archivio Procura di Reggio Calabria)

Il registro, istituito presso tutti gli Uffici di Procura della Repubblica o del Giudice Istruttore, aveva una numerazione progressiva annuale ed era composto da *sette colonne* così ripartite.

N. prog. cronolog. annuale	Data e tenore		Apparecchio da intercettare	Titolare dell'apparecchio da intercettare	DATA di trasmissione di copia dei provvedimenti al Proc. Gen	N. del Reg. Gen. aff. pen.
	Del decreto di intercettaz.	Della ordinanza di proroga				

- 1) *N. prog. cronolog. Annuale*: era indicato il numero cronologico annuale del Registro Riservato dei decreti di intercettazione.
- 2) *Data e tenore del decreto di intercet.*: era indicata la data e la tipologia del provvedimento di intercettazione.

- 3) *Data e tenore della ordinanza di proroga*: era indicata la data e la tipologia del provvedimento di proroga delle operazioni di intercettazione;
- 4) *Apparecchio da intercettare*: in genere era indicata l'utenza telefonica o l'apparecchio telegrafico da sottoporre ad intercettazione.
- 5) *Titolare dell'apparecchio da intercettare*: era indicato l'intestatario o l'utente dell'apparecchio telefonico o telegrafico.
- 6) *Data di trasmissione di copia dei provvedimenti al Proc. Gen.*: era indicata la data della nota di trasmissione della copia del decreto di intercettazione al Procuratore Generale territorialmente competente.
- 7) *N. del Reg. Gen. Aff. Pen.*: era indicato il numero del fascicolo processuale iscritto al Registro Generale Affari Penali.

Ottemperando alla norma contenuta nel penultimo comma dell'art. 226 ter c.p.p. tutte le copie dei provvedimenti che disponevano le intercettazioni venivano trasmesse al Procuratore Generale competente per territorio.

I termini di durata delle intercettazioni erano di quindici giorni con possibilità di prorogare solamente per due volte le operazioni, quindi con una durata complessiva di quarantacinque giorni.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 59 del 1978 i termini massimi delle operazioni di intercettazione furono notevolmente allungati. Infatti l'**art. 226 ter** veniva così sostituito: *"Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione"*

5. **Il registro modello 37**

Con il vigente Codice di Procedura Penale, introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988, entrarono in vigore nuovi registri penali. L'Art. 2 del Regolamento per l'esecuzione del c.p.p. (Decreto n. 334 del 30.09.1989) disciplina la tenuta dei suddetti registri:

1. *Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.*
2. *I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.*
3. *I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo da personale autorizzato.*

In data 18 ottobre 1989 la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di G.e.G. emanò la circolare n. 533 avente ad oggetto: Nuovi registri in materia penale. Fra questi figurava il **modello 37** che viene così etichettato:

***Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modello 37).** È previsto dall'art. 267, 5° comma, c.p.p. La titolazione delle colonne è di sicura guida a chi eseguirà le annotazioni, che dovranno essere fatte con tempestività e chiarezza. Va notato, in particolare, che in caso di urgenza dovranno essere riportati la data e l'ora del decreto di urgenza del Pubblico Ministero ed il provvedimento di convalida, nonché la richiesta di proroga e l'eventuale autorizzazione del giudice. È prevista inoltre l'indicazione del numero telefonico e dell'utenza sottoposta ad intercettazione, nonché dell'ora, giorno e mese dell'inizio e della cessazione dell'intercettazione.*

Come riporta la circolare è proprio l'**art. 267 comma 5** cpp, attualmente in vigore, che ne regola l'utilizzo e ne stabilisce il contenuto: *"... in apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni"*

Il registro mod. 37 è tenuto presso tutti gli uffici di Procura della Repubblica nonché presso le Procure Generali. Il D.M. (Giustizia) del 29-5-1997 stabilì che il registro intercettazioni venisse tenuto anche presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni.

Il modello 37 ministeriale "cartaceo" è composto da quindici colonne ripartite su due pagine di registro. Il numero d'ordine riportato nella colonna numero uno è progressivo annuale e corrisponde al numero di R.I.T.

Secondo quanto disposto dal DM n. 264 del 23.03.2000, prima di essere messo in uso viene numerato e vidimato dal Dirigente della Segreteria. *Le iscrizioni sono eseguite su base annua garantendo l'integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni, nonché l'identificazione del soggetto che vi accede* (art. 2 e 4 del DM).

Numero d'ordine	Numero del registro delle notizie di reato	Numero del registro del giudice per le indagini preliminari	DATA della richiesta del P.M.	DATA del decreto di autorizzazione del giudice	DATA del decreto del P.M. che dispone l'intercettazione	DATA e ora del decreto d'urgenza del P.M.	DATA ed ora del decreto di convalida del giudice	DATA della richiesta di proroga
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DATA e contenuto del provvedimento del giudice	DATA ed ora dell'inizio dell'intercettazione	Numero telefonico sottoposto ad intercettazione ed intestazione dell'utenza	DATA ed ORA del termine dell'intercettazione	Numero dei nastri di registrazione utilizzati	Annotazioni
10	11	12	13	14	15

Ovviamente la tenuta del registro intercettazioni ministeriale nel formato cartaceo, rimasto invariato fin dalla sua istituzione, ha comportato nel tempo notevoli problematiche agli ufficiquirenti.

Nel 2006 il gruppo di lavoro sulle attività dei Centri di Intercettazione delle Procure operante presso l'Amministrazione centrale e coordinato dal Sost. Procuratore Nazionale Antimafia dott. F. De Leo nel progetto di individuare e monitorare tutte le attività connesse al servizio di intercettazione si era posto come obiettivo di realizzare il nuovo "registro delle indagini sulle comunicazioni" nell'ottica della sua indispensabile informatizzazione con la realizzazione di cento campi a fronte dei quindici previsti nel mod. 37. Purtroppo il progetto del nuovo registro naufragò in un nulla di fatto.

Molti uffici di Procura per ovviare alla tenuta dell'arcaico registro cartaceo, al fine di ottimizzare le risorse umane e materiali nonché realizzare una migliore efficienza dell'attività sia sotto il profilo giurisdizionale sia sotto quello amministrativo, si sono dotate (previa autorizzazione ministeriale) di software concessi in comodato d'uso gratuito dalle società private che forniscono i sistemi informatici a supporto delle intercettazioni, capaci appunto di automatizzare il registro mod. 37.

6. Il sistema GEICO che automatizza il registro mod. 37

A seguito delle varie prescrizioni imposte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali adottate con provvedimento del 18 luglio 2013, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia con una recente circolare avente ad oggetto la "Sicurezza dei sistemi informativi delle intercettazioni delle comunicazioni", ha dato avvio al consolidamento dei sistemi informativi del settore penale ed in particolare alla ricognizione delle tematiche tecniche, organizzative e strutturali della sicurezza dei sistemi informatici a servizio delle attività di intercettazione.

Fra queste attività programmate ha trovato spazio l'automatizzazione della tenuta del registro modello 37.

Per come riportato nella suddetta circolare "le funzioni per l'automazione del modello 37 e per la gestione informatica dei dati tecnici ed amministrativi delle operazioni di intercettazione, con le relative funzioni di importazione ed esportazione dati, devono permettere al sistema di colloquiare con gli impianti operativi al fine di consentire in ogni momento, funzioni di attivazione, controllo e monitoraggio delle attività". La circolare recita ancora "per la funzione di registrazione dell'operazione nell'apposito registro riservato o la funzione di tracciatura della qualità e quantità delle operazioni effettuate, il sistema deve interfacciarsi con il costituendo "Sistema per la Gestione delle Indagini sulle Comunicazioni" (sistema che informatizza il modello 37).

Il sistema GEICO, che presto sarà operativo presso gli Uffici CIT, interfacerà il registro intercettazioni, il portale della contabilità, gli audit log e la conservazione dei log. In particolare disporrà di funzioni che permetteranno dal sistema amministrativo la:

- ▶ Acquisizione degli estremi dell'operazione;
- ▶ Gestione dell'indagine;
- ▶ Acquisizione dei dati di gestione amministrativa dei decreti;
- ▶ Esportazione dei dati utili al proprio monitoraggio;
- ▶ Esportazione dei dati utili per la consuntivazione a fini contabili delle operazioni.

7. Conclusioni

Come abbiamo visto il registro delle intercettazioni rispetto ad altri registri dell'area penale è quello che ha scontato il maggiore ritardo nel processo di informatizzazione. È difficile comprendere come il Ministero della Giustizia abbia mantenuto per anni la gestione di una materia così delicata avvalendosi di un registro cartaceo che al suo interno non prevede neanche lo spazio per tipologie di intercettazione diverse dalle telefoniche (cfr colonna n. 12), senza tener conto dei numerosi interventi legislativi nonché dell'avvento di nuove forme e sofisticati sistemi di comunicazione/intercettazione. ©

BIBLIOGRAFIA

[1] Ugo Guspini, L' orecchio del regime - Le intercettazioni telefoniche al tempo del fascismo. Edizione Mursia 1973.
 [2] Rivista "Telegrafi e Telefoni" Anni II n. I - Il servizio delle intercettazioni telefoniche durante la guerra - (Conferenza tenuta alla riunione annuale della A.E.I. in Roma nel novembre 1920 - Telecom - archivio storico).
 [3] Emma Fattorini "Pio XI, Hitler e Mussolini" La solitudine di un papa - Einaudi Storia 2007.
 [4] Archivio - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 [5] Circolare del 28.11.2016 - Ministero della Giustizia DGSIA.